

Legge regionale 22 ottobre 2004, n.58

**Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8 (Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedura di accreditamento) modificata dalla legge regionale 8 luglio 2003, n. 34 .**

#### ARTICOLO 1

(Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8 (Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedura di accreditamento) modificata dalla legge regionale 8 luglio 2003, n. 34)

1. Dopo il comma 6 bis dell'articolo 17 della LR 8/1999 e' aggiunto il seguente:

"6 ter. In considerazione dei processi di riconversione delle attivita` in atto in strutture private conseguentemente a scelte programmatiche regionali o delle aziende sanitarie pubbliche, il termine di cui al comma 6, lettera a) per l'adeguamento ai requisiti strutturali e impiantistici e' prorogato al 31 dicembre 2007."

#### ARTICOLO 2

(Modifiche all'articolo 18 della LR 8/1999)

1. Il comma 4 dell'articolo 18 della LR 8/1999 e' sostituito dal seguente:

"4. Il piano sanitario regionale definisce il programma regionale di accreditamento, indicando gli obiettivi generali da raggiungere nel triennio e le iniziative necessarie per valorizzare l'accreditamento come strumento di garanzia per i cittadini, per la qualificazione dell'offerta con particolare riferimento all'appropriatezza ed alla continuita` delle cure, e per la crescita del servizio sanitario verso l'eccellenza."

#### ARTICOLO 3

(Modifiche all'articolo 19 della LR 8/1999)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 della LR 8/1999 e' aggiunto il seguente:

"2 bis. Nell'ambito delle procedure di accreditamento, anche in considerazione dei nuovi termini di cui all'articolo 17, comma 6 ter, l'attivita` svolta ed i risultati raggiunti sono verificati avendo a ulteriore riferimento:

a) la capacita` delle strutture di assicurare il governo clinico delle attivita`, con particolare riferimento

all'appropriatezza delle cure ed alla gestione del rischio;  
b) la capacità del sistema sanitario di garantire il  
percorso di cura del singolo utente attraverso le strutture  
organizzative ed i presidi coinvolti."

#### ARTICOLO 4

(Norma transitoria)

1. Il Piano sanitario regionale 2005-2007 definisce il programma regionale di accreditamento contenente gli indirizzi necessari per l'attuazione, nel triennio, di quanto indicato all'articolo 19, comma 2 bis, della LR 8/1999 come modificato dall'articolo 3.